RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Contributo e proposte della Rete delle Professioni Tecniche in merito alla consultazione in materia di riforma degli appalti e delle concessioni.

Emendamenti introdotti nella bozza del decreto varato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2016

VERSIONE INTEGRALE

Versione integrale, con motivazioni emendamenti, aggiornata al 17 marzo 2016

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI

Sommario

Premessa e nota metodologica ……..pag. 4

Legenda ……pag. 5

Articolato ……pag. 5

art.1 (oggetto)……pag. 5

art.3 (definizioni)……pag. 5

art.20 (opera pubblica realizzata a spese del privato)……pag. 6

art.23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) ……..pag. 6

art.24 (progettazione interna ed esterna)……pag. 7

art.28 (contratti misti)……..pag. 9

art.31 (ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)……..pag. 9

art.48 (raggruppamenti temporanei–scrittura privata autentica) ……..pag. 10

art.77 (commissione giudicatrice- sorteggio anche sotto soglia)……..pag. 10

art.93 (garanzie partecipazione procedura)……..pag. 11

art.113 (incentivi per funzioni Tecniche)……..pag. 11

art.152 (concorsi – ambito di applicazione)……..pag. 12

art.154 (organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti)……pag. 12

art.155 (commissione giudicatrice concorsi) ……..pag. 13

art.156 (concorso di idee) ……..pag. 13

art.156 bis (concorso di idee sotto soglia) ……..pag. 14

art.157 (altri incarichi di progettazione e connessi) ……..pag. 15

Premessa e nota metodologica

La Rete Professioni Tecniche, dopo aver fornito le risposte durante la consultazione on line, aperta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, conclusasi lo scorso 31 gennaio, e dopo aver partecipato, alla fase 2 della consultazione, avvenuta in data 17 febbraio 2016, in Via della Mercede n. 10, ha predisposto una bozza di articolato relativo ai "***servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici***", avendo appreso, durante la consultazione, della mancanza di tale sezione nella proposta di Codice in elaborazione.

La metodologia utilizzata per la redazione del contributo è stata quella di trattare, per quanto è stato possibile in relazione ai tempi, gli aspetti rilevanti per i professionisti dell'area tecnica e scientifica, proponendo un articolato coerente con i principi riportati nella direttiva comunitaria e nella legge delega.

La RPT ritiene molto importante differenziare, da tutti gli altri, i Servizi di Architettura e Ingegneria, in quanto hanno una loro specificità per la qualificazione, per i requisiti e per gli stessi riferimenti comunitari. Pertanto, con un primo documento, già trasmesso a seguito dell'audizione del 17 febbraio scorso, ha proposto la ridefinizione di un Capo da riservare interamente a tali Servizi.

Con il presente documento sintetico, alternativo al primo, al fine di rendere più agevole il recepimento degli articoli proposti, la Rete delle Professioni Tecniche, seppur preferendo la prima ipotesi sopra richiamata, ha prodotto una serie di emendamenti al testo varato dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo u.s., con l'obiettivo di offrire agli operatori del settore dei lavori pubblici un valido strumento normativo, che superi le anomalie già rilevate sui testi precedenti.

Fiduciosi di un favorevole accoglimento di quanto proposto, si conferma la disponibilità a fornire ulteriori contributi della Rete Professioni Tecniche.

Legenda

All'interno del documento, per semplificare la lettura, sono presenti:
~~le parti in "nero barrato"~~: da eliminare
le parti in rosso: da aggiungere

Articolato

Art. 1

Proposta: aggiungere il comma 8bis

…(omissis)…

8bis. Le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture ove facciano riferimento a norme tecniche unificate di carattere sovranazionale o nazionale devono contenere sempre la menzione «o equivalente». Egualmente si intende per i riferimenti a norme unificate citate nel presente testo.

comma	Rif.art.1 delega	**Art.1 - Obiettivi modifiche proposte**
co.8bis		La DIRETTIVA 2014/24/CE in vari punti della stessa (cfr 74° considerato, art 42, allegato VII) prevede che ove si faccia riferimento ad una norma tecnica sia sempre necessario precisare o equivalente. La mancata previsione del comma proposto comporta, che in molti parti della proposta del D.lgs il riferimento a norme tecniche assuma una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine, con evidente violazione dell'art 42 della Direttiva 2014/24/UE ed in ogni caso obbligherebbero l' Italia ai sensi della direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE alla preventiva notifica del testo alla Commissione Europea al fine di trasformare la norma tecnica in regola tecnica. In alcuni casi poi si provocherebbe una restrizione della concorrenza, chiedendo quale requisito un requisito altrove non richiesto, requisito che non si potrebbe acquisire nel tempo intercorrente tra l'emanazione del bando ed il termine ultimo per la partecipazione Con l'emendamento sotto riportato si farebbe chiarezza sull'argomento riallineando il proposto D.lgs alla Direttiva madre.

Art. 3

(Definizioni)

Proposta: emendare la lettera ddd) al comma 1

…(omissis)…

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, forestale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano, nonché dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria, della geologia, del paesaggio forestale agronomico, del verde urbano o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

comma	Rif.art.1 delega	**Art. 3 - Definizioni**
co. 1		L'emendamento deriva dalla necessità di far rientrare nelle procedure in esame anche le pianificazioni e gli interventi di valorizzazione aventi carattere geologico.

Art. 20

(Opera pubblica realizzata a spese del privato)

1. Con le eccezioni di cui al successivo comma 4, il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici.

…(omissis)…

4. Qualora l'opera di cui al comma 1 si qualifichi tra quelle individuate dall'art.23 comma 2, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è selezionato con un concorso di progettazione o di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 156 bis.

comma	Rif.art.1 delega	**Art.20 - Obiettivi modifiche proposte**
Co.4	Art.1 lett.00)	Al fine di rilanciare concretamente il progetto al centro del processo di realizzazione di un'opera pubblica, così come espressamente voluto dalla legge delega, nei casi di cui all'art. 23 comma 2, la realizzazione di un'opera pubblica, anche se realizzata da privati, non può prescindere da una selezione del migliore progetto, fondata sulla qualità della prestazione professionale, come il concorso di progettazione o di idee. Sarebbe infatti impensabile un intervento di iniziativa privata su un monumento di interesse storico, con procedure di affidamento che escludano un confronto sulla qualità dell'idea progettuale. L'emendamento è pertanto finalizzato ad individuare, in tali casi, la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui ai successivi artt. 152,153,154,155,156,156 bis.

Art. 23

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Proposta: aggiungere la lettera i) al comma 1 - emendare il comma 6

…(omissis)…

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale dell'opera;

c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;

d) un limitato consumo del suolo;

e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali;

f) l'efficientemente energetico;

g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;

h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;

i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica ed idraulica dell'opera.

…(omissis)…

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di studi ~~indagini~~ geologicihe e indagini geognostiche preliminari, di verifiche preventive dell'assetto archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e

di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

comma	Rif.art.1 delega	**Art. 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi**
co. 1	Art.1 lett.oo)	L'integrazione mira a garantire che l'intervento risulti compatibile con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche del sito oggetto di intervento, anche al fine di prevenire variati in corso d'opera dovute a sorprese geologiche. Si evidenzia che la verifica di compatibilità di cui si discute non è assorbita dalla precedente lettera e), in quanto essa riguarda esclusivamente la verifica della vincolistica esistente.
co. 6	lett.oo)	L'emendamento mira ad evidenziare che già in fase di progetto di fattibilità risulta necessario avere, attraverso lo studio geologico (che è diverso dalle indagini), un inquadramento preliminare delle caratteristiche geologiche, in forza del quale viene redatto il piano delle indagini geognostiche.

Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

Proposta: emendamenti ai commi 3 ed 8 – aggiungere i commi 9 e 10

…(omissis)…

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale, ferma restando la priorità, per tali soggetti, dell'esercizio delle funzioni di programmazione e controllo dell'intero ciclo di esecuzione dell'opera pubblica. Il Responsabile Unico del Procedimento, nei casi di affidamento ai soggetti sopra citati, relaziona in merito ai requisiti professionali di cui questi sono in possesso ed alla mancata interferenza dell'incarico affidato con i compiti di istituto. È vietato, in ogni caso, l'affidamento del collaudo a pubblici dipendenti in servizio presso la stessa stazione appaltante. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

…(omissis)…

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi ~~possono essere~~ sono utilizzati dalle stazioni appaltanti~~, ove motivatamente ritenuti adeguati~~ quale criterio ~~o base~~ di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, anche nel caso di appalti misti di progettazione ed esecuzione. Fino all'adozione del decreto, continuano ad applicarsi i corrispettivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice.
9. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC. Tali requisiti non devono prevedere limiti temporali per la comprovata esperienza, devono essere proporzionati all'appalto ed in linea con le previsioni di cui all'art.58 della direttiva 2014/24/UE, al fine di consentire un più facile accesso alle procedure di selezione per i micro, piccoli e medi

operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti. Negli affidamenti di cui al presente articolo sono nulli ulteriori requisiti di partecipazione diversi da quelli che saranno stabiliti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC.

10. I soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori affidano una quota non inferiore all'80 per cento dell'importo dei contratti di servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici ai soggetti di cui all'art. 127, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h); la rimanente quota del 20% può essere affidata a società in house, per i soggetti pubblici, ovvero a società direttamente o indirettamente controllate o collegate, per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.

comma	Rif. delega	**Art.24- Obiettivi modifiche proposte**
co.3	Art.1 Lett.**nn)** Lett. **rr)**	L'emendamento, in linea con gli orientamenti di cui all'art.1 lett.rr), tende a meglio definire e valorizzare il ruolo dei pubblici dipendenti e dei liberi professionisti, assegnando prioritariamente, ai primi, il ruolo di verifica e controllo dell'intero processo di esecuzione di un'opera pubblica (dalla programmazione al collaudo) ed, ai secondi, la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori. Ciò nella consapevolezza che sia sempre più indispensabile distinguere i ruoli di controllore e controllato. In tal senso, viene espressamente vietato l'incarico di collaudo ai dipendenti della stessa stazione appaltante. Nei casi particolari in cui il RUP ricorra ad affidamenti interni di progettazione o direzione lavori, dovrà accertarsi che i soggetti incaricati siano abilitati, regolarmente iscritti all'Albo professionale ed in possesso dei requisiti idonei a svolgere le prestazioni oggetto dell'incarico e che le stesse non interferiscano con il regolare svolgimento dei compiti ordinari di istituto. Ciò nella consapevolezza che, al fine di garantire prestazioni di qualità ed di ridurre il ricorso alle "varianti correttive in corso d'opera" anche i dipendenti che redigono un progetto devono dimostrare il possesso di idonei requisiti professionali, ivi compresa la formazione continua, imposta dalla norme vigenti in materia, per la regolare iscrizione all'Ordine/Collegio di appartenenza.
co.8	Art.1 Lett.nnn)	Le procedure di affidamento variano con il variare dei corrispettivi posti a base di gara, per cui, in linea con le raccomandazioni esplicitamente espresse dalla legge delega con l'art.1 lett.nnn), è assolutamente necessario garantire alle stazioni appaltanti regole certe (e non facoltative) per il calcolo di tali corrispettivi, al fine di scongiurare il rischio che le stesse stazioni appaltanti, sottostimando l'importo da porre a base d'asta, oltre a mortificare la dignità dei professionisti e la qualità delle prestazioni profes- sionali, possano affidare servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici con procedure errate, limitando la concorrenza (ad esempio: affidamento diretto, anziché procedura negoziata o aperta).
co.9	Art.1 Lett.nnn)	I requisiti per l'accesso alle gare per i S.A.I. non possono essere analoghi o seppure simili ai requisiti per altri servizi generici; questo per la loro specificità e per i diversi riferimenti comunitari. Per questo motivo, si propone lo stralcio dell'argomento requisiti da regolamentare in separata sede, ed in particolare in occasione dell'emanazione del Decreto del MIT, di concerto con l'ANAC, che sostituirà il vecchio regolamento. L'emendamento prevede, in linea con l'art.1 lett, nnn), che tali requisiti, al fine di non limitare la concorrenza, non debbano imporre limiti temporali per la comprovata esperienza (curriculum, prestazioni analoghe già eseguite, ecc.) e che siano proporzionati all'appalto, in linea con le previsioni di cui all'art. 58 della direttiva 2014/24/UE. Tutto ciò, con l'obiettivo di aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole ed ai giovani professionisti, che oggi trovano difficoltà di accesso alle procedure di selezione, a causa del sistematico ricorso a requisiti che premiano gli operatori economici in possesso di elementi quantitativi (fatturato, numero dipendenti, ecc.) piuttosto che qualitativi.
co.10	Art.1 Lett.iii)	L'emendamento tende a concretizzare in modo specifico, nell'ambito dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, un principio già espressamente enunciato dalla legge delega, finalizzato all'esternalizzazione di una quota non inferiore all'ottanta per cento degli stessi servizi, nei casi di concessione, limitando gli affidamenti in house ad una quota non superiore al 20%.

Art. 28

Contratti misti di appalto

(art. 1, comma 1, lettera oo legge delega)

Proposta: aggiungere i commi 13-14

…(omissis)…

13. Nel caso di appalti misti che prevedono la progettazione e l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo, a seguito di una preliminare redazione del progetto definitivo, prevedendo dunque la messa a gara del progetto esecutivo, e solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

14. Nel caso di appalti misti di cui al comma precedente, i corrispettivi relativi alla progettazione vengono liquidati direttamente dalla Stazione Appaltante ai soggetti dell'operatore economico aggiudicatario, responsabili delle stesse prestazioni professionali.

comma	Rif.art.1 delega	**Art.28 - Obiettivi modifiche proposte**
co.13 co.14	Lett. oo)	Il processo di rilancio del progetto al centro dell'esecuzione delle opere pubbliche non può prescindere da quella drastica limitazione del cosiddetto appalto integrato, espressamente citata nella legge delega. L'emendamento tende dunque ad attuare un principio ben enunciato dalla legge delega, ma che non trova spazio nel testo del codice in esame. In particolare, la proposta tende a limitare il ricorso a tale procedura ai soli casi in cui il RUP dimostri una netta prevalenza dell'elemento tecnologico innovativo rispetto all'importo complessivo dei lavori. Inoltre, l'emendamento prevede che la procedura possa essere adottata solo se preliminarmente sia stato redatto un progetto definitivo, mettendo dunque a gara la progettazione esecutiva. Infine, con il comma 14, al fine di garantire maggiore autonomia ai professionisti responsabili della progettazione, in seno al soggetto aggiudicatario, viene prevista la liquidazione dei loro corrispettivi direttamente dalla stazione appaltante.

Art. 31

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

Proposta: emendare il comma 12

…(omissis)…

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, geologica, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di
valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

comma	Rif.art.1 delega	**Art. 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni**
co.12	Art.1 lett.oo)	L'emendamento è volto a garantire l'attuazione delle prescrizioni di carattere geologico anche in sede di verifica delle prestazioni.

Art. 48

(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

Proposta: emendamento solo comma 13

…(omissis)…

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata ~~autenticata~~. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 13 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

comma	Rif.art.1 delega	**Art.48 - Obiettivi modifiche proposte**
co.13	Lett.i)	L'articolo rende obbligatoria l'autenticazione della scrittura privata per la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, già nella fase di partecipazione ad una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, costringendo i professionisti a sottoscrivere una scrittura privata, dinanzi ad un notaio ed appesantendo dunque, rispetto alla normativa vigente, le procedure di accesso al mercato dei lavori pubblici, in espressa violazione al principio enunciato dalla legge delega all'art.1 lettera i) (semplificazione procedure affidamento). L'emendamento è finalizzato a semplificare le procedure di partecipazione alla gare, consentendo ai soggetti che abbiamo assunto, in fase di gara, l'impegno di costituire un raggruppamento temporaneo di formalizzare la scrittura privata, con apposita autentica dinanzi ad un notaio, solo dopo l'avvenuta aggiudicazione del servizio.

Art. 77

(Commissione di aggiudicazione)

Proposta: emendamento al comma 3

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all' Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del presente codice. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Tale lista è comunicata dall' ANAC alla stazione appaltante con le modalità di cui al citato articolo 78, di norma entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. ~~La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.~~

comma	Rif.art.1 delega	**Art.77 - Obiettivi modifiche proposte**
co.3	Lett.hh) Punto 2	Nella consapevolezza che sia necessario garantire maggiore trasparenza anche nelle gare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie, che costituiscono la stragrande maggioranza delle gare bandite sul territorio nazionale, si ritiene indispensabile prevedere anche in tali casi la costituzione delle commissioni giudicatrici sulla base di un pubblico sorteggio, tra gli esperti di cui all'elenco tenuto dall'ANAC.

Art. 93

Garanzie per la partecipazione alla procedura

Proposta: aggiungere il comma 7bis

oggetto: cauzioni del progettista, coordinatore sicurezza e attività di supporto al RUP

…(omissis)…

7bis. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

comma	Rif. Delega	**Art.93 - Obiettivi modifiche proposte**
co.3	Art.1 lett.ccc)Det. ANAC 4/2015	In linea con i principi enunciati dalla legge delega in merito alla necessità di aprire il mercato agli operatori economici micro, piccoli e medi e con gli orientamenti dell'ANAC (determinazione n°4/2015, paragrafo 1, settimo capoverso), l'emendamento tende a chiarire che la cauzione prevista dall'art.93, per la partecipazione alle procedure di selezione, non è applicabile nei casi di procedure per l'affidamento della progettazione e della redazione del piano di sicurezza, considerato che i professionisti sono già dotati di adeguata polizza professionale per la copertura assicurativa per la responsabilità civile, derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 113

Incentivi per funzioni tecniche

Proposta: emendamenti ai commi 2 e 3

…(omissis)…

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente nell'ambito della programmazione della spesa e di controllo dell'intero ciclo dell'esecuzione dei lavori. ~~per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione, di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.~~

3. *Eliminare l'ultimo periodo* *…(omissis)…* ~~Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità.~~

comma	Rif. delega	**Art.113 - Obiettivi modifiche proposte**
co.2-3	Art.1 Lett.**rr)**	I contenuti dell'articolo sono da relazionare alle modifiche proposte all'art,24 comma 3, tendente a meglio definire il ruolo dei pubblici dipendenti, rispetto a quello dei liberi professionisti, nell'ambito del ciclo della realizzazione di un'opera pubblica. L'emendamento, valorizzando il lavoro svolto dai pubblici dipendenti, attribuisce agli stessi l'incentivo del 2%, non tanto per lo svolgimento di attività come la progettazione o la direzione dei lavori, ma quanto per le attività di verifica e controllo dell'intero processo di realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo. In funzione della modifica proposta, non avrebbe più alcun senso limitare tale incentivo solo ai dipendenti del comparto non dirigenziale, nella considerazione che i dirigenti svolgono spesso le funzioni di responsabile unico del procedimento, assumendo notevoli responsabilità nel ciclo di esecuzione delle opere pubbliche.

CAPO IV
CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Art. 152
Ambito di applicazione

Proposta: emendamenti al comma 5

…(omissis)…

5. Con il pagamento del premio, le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, ~~se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.~~ sono prioritariamente affidati, ~~con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,~~ i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori. Il relativo corrispettivo e le modalità di affidamento sono stabilite nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 24, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. La stazione appaltante, in casi particolari e previa adeguata motivazione, può porre il progetto premiato a base di una procedura di appalto di servizi per l'affidamento dei livelli successivi della progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i soggetti premiati nella fase concorsuale.

Art. 154
Organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti

Proposta: emendamenti ai commi 4 e 5 – aggiungere il comma 6

…(omissis)…

4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso~~, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva~~ sono prioritariamente affidati i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'art. 152, comma 5.

5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente per oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e il secondo avente per oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Al vincitore della seconda fase è affidata prioritariamente la progettazione esecutiva con le stesse procedure e modalità di cui all'art. 152, comma 5. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto vincitore della seconda fase. ~~che abbia presentato il migliore progetto definitivo.~~

6. La stazione appaltante, in casi particolari e previa adeguata motivazione, può porre il progetto premiato a base di una procedura di appalto di servizi per l'affidamento dei livelli successivi della progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i soggetti premiati nella fase concorsuale.

Art. 155

Composizione commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione

Proposta: emendamenti ai commi 1, 2 e 4

1. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche, alle quali si applicano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e astensione. La nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, previa verifica di incompatibilità con i soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione.

Eliminare gli ultimi due capoversi del comma 4:

~~I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.~~

~~È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.~~

Art. 156

Concorso di idee

Proposta: emendamenti ai commi 4, 5, 6 e 7

…(omissis)…

4. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, ~~previa eventuale defini-zione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in posses-so dei relativi requisiti soggettivi.~~ che affida prioritariamente al vincitore del concorso di idee i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'art. 152, comma 5.

~~5. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare~~

5. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante, può indire un concorso di ~~progettazione~~ idee articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto ~~definitivo~~ di fattibilità tecnica ed economica, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, ~~se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando~~. sono affidati prioritariamente i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'art. 153, comma 5.

6. La stazione appaltante, previa adeguata motivazione, nei casi di cui ai commi 5 e 6, può porre le idee selezionate a base di un concorso di progettazione o di una procedura di appalto di servizi di progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i premiati.

Proposta: aggiungere l'articolo 156 bis

Art. 156 bis

Concorsi di idee e di progettazione di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria

1. I concorsi di progettazione ed i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comu**nitar**ia possono essere espletati, nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, di cui all'art. 125.
2. Il Decreto che sarà emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC, detterà le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.

Rif. delega	**Artt.152-154-155- 156-156 bis**
Art.1 Lett.oo)	Per l'effettiva valorizzazione della fase progettuale, promossa dall'art.1 lettera oo) della legge delega, bisogna necessariamente rilanciare il concorso, superando i limiti del precedente codice, che, rendendo facoltativo l'affidamento della progettazione esecutiva al vincitore della procedura concorsuale, ha di fatto impedito che, nel Paese, i pochi concorsi banditi venissero concretizzati con la realizzazione delle opere in linea con il progetto vincitore del concorso, annullando, di fatto, gli effetti delle procedure concorsuali, che puntano alla scelta di un'idea o di un progetto e non alla scelta del progettista, con notevole spreco di energie e risorse. Gli emendamenti agli artt. 152,154 e 156 sono proprio finalizzati a stabilire in modo chiaro che le stazioni appaltanti, ove ricorrano alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, affidano prioritariamente la progettazione esecutiva al vincitore dello stesso concorso, che, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per la progettazione esecutiva, può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'art. 24 comma 1. Ciò conferisce un notevole potere contrattuale ai professionisti in grado di esprimere prestazioni di qualità, anche se questi non siano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme per la fase della progettazione esecutiva. L'emendamento all'art.155 è finalizzato a determinare il momento della nomina della giuria, al fine di verificare eventuali incompatibilità prima di avviare la fase durante la quale viene espresso il giudizio. L'art. 156 bis, invece, supera una carenza del testo, il quale non disciplina le procedure da adottare nei concorsi sotto la soglia comunitaria.

Art. 157

Altri incarichi di progettazione e connessi

Proposta: emendamenti al comma 2

…(omissis)…

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con ~~secondo la~~ procedura negoziata di cui all'art. 125 ~~prevista dall'articolo 66, comma 6~~; l'invito è rivolto ad almeno dieci ~~cinque~~ soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di cui al presente comma di importo stimato inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, a cura del responsabile del procedimento, che seleziona gli operatori economici tra quelli già inseriti nell'albo di fiducia della Stazione Appaltante o, in mancanza, tra quelli rientranti in un elenco di soggetti che abbiano manifestato l'interesse ai servizi da affidare, a seguito di apposito avviso pubblico. Nei casi residuali in cui è ammessa l'applicazione del criterio del prezzo più basso, il RUP applica le procedure di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art. 97, in linea con gli orientamenti comunitari.

comma	Rif. delega	**Art.157 - Obiettivi modifiche proposte**
co.2	Art.1 lett.i) lett.ii)	L'emendamento tende ad elevare il numero di soggetti invitati ad una procedura negoziata, al fine di alimentare una maggiore concorrenza e garantire maggiori margini di trasparenza. Il ricorso ad almeno 10 operatori economici consentirebbe peraltro alle stazioni appaltanti il ricorso al dispositivo dello scarto automatico dell'offerta anomala (quando si ricorra alle procedure del prezzo più basso), superando i limiti per il ricorso a tale dispositivo, definiti dagli orientamenti europei. Inoltre, in linea con il processo di semplificazione promosso dalla legge delega, l'emendamento definisce le procedure semplificate a cui può ricorrere il RUP quando l'affidamento riguardi servizi, il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro.